

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE.

Art. 1 OGGETTO

1-Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione su Internet, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale di Fiumicello.

Art 2 – Principi regolamentari

1-Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta al Sindaco Presidente del Consiglio Comunale.

2-Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge in merito alla tutela del diritto alla riservatezza e al diritto di accesso alla documentazione amministrativa nonché dello Statuto e dei regolamenti comunali vigenti.

Art.3- Finalità

1. Il Comune di Fiumicello, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, ha lo scopo di favorire la comunicazione, la pubblicità e la partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa del comune.

Art 4 Modalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività sopra citate nelle seguenti forme:

- a) ripresa audiovisiva effettuata a cura del Comune direttamente o con servizio affidato a soggetti esterni, con registrazione e disponibilità della stessa sul sito istituzionale e diffusione, in diretta e in differita, sulla rete Internet;
- b) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca
- c) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi degli stessi consiglieri per conto di formazioni politiche;
- d) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi, portatori di interessi qualificati.

2. Fatte salve le riprese e le trasmissioni effettuate direttamente dall'Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio video dovranno conseguire l'autorizzazione dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale.

-Fermo restando il divieto di ripresa o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del consiglio Comunale.

3-La strumentazione preposta alla ripresa audiovisiva della seduta consiliare è orientata in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Salvo diversa disposizione del Presidente la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta gli interventi dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

Non potranno essere oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Art. 5 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa.

1. Ogni qualvolta venga decisa o autorizzata una registrazione, il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta circa l'esistenza di apparecchiature atte alla ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione delle immagini dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, l'Amministrazione affigge specifici avvisi e cartelli informativi all'ingresso della sala.

3- IL Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla privacy.

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Fiumicello è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

2. Le trasmissioni in streaming delle sedute dovranno essere integrali. I video non dovranno essere alterati nei contenuti e i video registrati a cura del Comune dovranno essere caricati in un archivio storico on line,

liberamente accessibile alla cittadinanza nel più breve tempo possibile e visibili attraverso il sito Internet del Comune.

3 Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili per la pubblica consultazione per un periodo di mesi sei a far data da ciascuna seduta consiliare.

4 Al termine del periodo previsto dal comma precedente le riprese sono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di Archivio Informatico.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audiovisiva in diretta dei dibattiti delle sedute, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta.

6 Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale, tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta che non desidera che la propria immagine in primo piano venga ripresa, lo deve chiedere esplicitamente in apertura della seduta stessa.

Art 7 Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego

1-I soggetti interessati dovranno indicare nella domanda i seguenti dati:

- . modalità delle riprese,
- . finalità perseguite,
- . modalità di trasmissione.

2-Le domande dovranno essere presentate almeno due giorni lavorativi antecedenti la seduta.

Sarà cura degli uffici comunali trasmettere l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti.

Dell'autorizzazione/i rilasciate dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale il Segretario dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

3- L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate, nonché del rilascio di copia delle video riprese all'Amministrazione Comunale al termine delle sedute Consiliari.

Art. 8- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili.

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati ed informazioni qualificate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti dello stesso ad un

comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare la divulgazione di dati ed informazioni non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive, ove lo ritenga opportuno ovvero laddove gli venga richiesto da parte dei consiglieri, durante la seduta ed in corso di registrazione.

Art. 9 Costi

1-I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale il cui utilizzo è gratuito.

Art. 10 – Limiti di trasmissione e commercializzazione.

1. La diffusione parziale delle riprese audiovisive effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano in ogni caso a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o equivoca rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

3. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive sono responsabili dell'uso del materiale registrato e della diffusione delle riprese, che debbono avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla privacy e con l'adozione delle cautele connesse con la problematica del cd. "diritto all'oblio".

4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e/o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Art. 11 - Attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione da parte di soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca, per conto di formazioni politiche o portatori di interessi.

1. Se la richiesta viene presentata per conto di formazioni politiche, essa dovrà essere presentata dal Gruppo consiliare interessato, congiuntamente ad una dichiarazione di impegno a riprodurre le sedute, in diretta o in differita, in maniera oggettiva, cioè senza commenti o tagli di alcun tipo. Il gruppo consiliare effettuerà la registrazione autonomamente utilizzando la rete dati disponibile. Al fine di garantire la massima diffusione e conoscenza dei lavori del Consiglio comunale, i Gruppi consiliari e i soggetti terzi

autorizzati, in caso di gestione da remoto, possono ritrasmettere in diretta streaming il segnale emesso dal canale istituzionale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Se la richiesta viene presentata da soggetti terzi portatori di interessi qualificati, questi dovranno allegare una dichiarazione da cui emerge l'interesse collettivo o diffuso di cui sono portatori.

Art. 12 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente, del Regolamento del Consiglio Comunale e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 13 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento comunale entra in vigore il giorno successivo alla data di ultimata pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.